



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2013 (20.03)
(OR. en)**

**6272/1/13
REV 1**

PUBLIC 2

NOTA

Oggetto :	ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO OTTOBRE 2012
-----------	--

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel giugno 2012^{1 2};
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi.

I processi verbali sono accessibili via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO**NELL'OTTOBRE 2012****3188ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), tenutasi a Lussemburgo il 4 ottobre 2012**

Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 1–11

Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 13–17

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 12–33

Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 5–12

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 1–56

Regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 38–40

Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 1–4

Posizione (UE) n. 10/2012 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima Adottata dal Consiglio il 4 ottobre 2012

GU C 352E del 16.11.2012, pagg. 1–22

Regolamento (UE) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori
GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 41–42

Posizione (UE) n. 11/2012 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti Adottata dal Consiglio il 4 ottobre 2012
GU C 352E del 16.11.2012, pagg. 23–32

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
GU L 303 del 31.10.2012, pagg. 1–82

Regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
GU L 303 del 31.10.2012, pagg. 83–84

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 57–73

Regolamento (UE) n. 1029/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan
GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 43–53

2012/624/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
GU L 274 del 9.10.2012, pagg. 26–27

Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
GU L 275 del 10.10.2012, pagg. 1–22

Conclusioni del Consiglio "Verso una ripresa forte di occupazione e migliori opportunità per la gioventù europea"
13907/12

Conclusioni del Consiglio "Prevenire e affrontare il problema della povertà e dell'esclusione sociale infantile e promuovere il benessere dei minori"
13445/12 COR 1 COR 2 (hu) + REV 1 (el)

3189^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza), tenutasi a Lussemburgo il 9 ottobre 2012

Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi
GU L 290 del 20.10.2012, pagg. 1–7

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 29/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
13947/12

Proposta di storno di stanziamenti n. 2/2012 all'interno della sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14306/12

2012/669/UE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro
GU L 300 del 30.10.2012, pagg. 2–2

Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro
13332/12

2012/670/UE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
GU L 300 del 30.10.2012, pagg. 34–34

Regolamento (UE) n. 999/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
GU L 300 del 30.10.2012, pagg. 37–38

2012/658/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo
GU L 295 del 25.10.2012, pagg. 14–19

3190^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività), tenutasi a Lussemburgo il 10 e 11 ottobre 2012

Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 74–97

Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia
13989/12

2012/646/UE: Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile
GU L 287 del 18.10.2012, pagg. 4–4

2012/645/UE: Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica
GU L 287 del 18.10.2012, pagg. 3–3

Conclusioni del Consiglio sulle tecnologie abilitanti fondamentali e il partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime
14887/12

3191^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri), tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2012

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati su un accordo quadro con il Kosovo relativo alla partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione
14613/12

Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina
14670/12

Conclusioni del Consiglio sulle relazioni con la Bielorussia
14739/12

Conclusioni del Consiglio sulle relazioni con la Georgia
14741/12

Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 46–46

Regolamento (UE) n. 942/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 3–5

Decisione 2012/633/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 47–49

Regolamento di esecuzione n. 943/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 6–8

Regolamento (UE) n. 941/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 1–2

Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 285 del 17.10.2012, pagg. 1–52

Decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 50–57

Regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 9–15

Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 58–6

Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 282 del 16.10.2012, pagg. 16–22

2012/649/UE: Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
GU L 288 del 19.10.2012, pagg. 1–1

Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale 2012 sulle politiche dell'Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2011
14443/12

Conclusioni del Consiglio sulle radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne
14451/12

Conclusioni del Consiglio sulla protezione sociale nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea
14444/12

Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento per lo sviluppo
14272/12

Relazioni con il Libano - Posizione dell'Unione europea per la sesta riunione del Consiglio di associazione
14924/12

Conclusioni del Consiglio sulla situazione in Mali
14566/12 COR 1

Conclusioni del Consiglio sulla Siria
14927/12

Conclusioni del Consiglio sull'Iran
14929/12 REV 1

3192^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri), tenutasi a Lussemburgo il 16 ottobre 2012

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 31/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14388/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 32/2012 all'interno della sezione III -Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14389/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 33/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14391/12

2012/682/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, proveniente dalla Svezia)
GU L 307 del 7.11.2012, pagg. 76–76

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 15/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
13353/12

2012/685/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/001 IE/Talk Talk, presentata dall'Irlanda)
GU L 307 del 7.11.2012, pagg. 79–79

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14067/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 17/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
13354/12

2012/681/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, presentata dai Paesi Bassi)
GU L 307 del 7.11.2012, pagg. 75–75

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 20/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
13355/12

2012/683/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, presentata dalla Spagna)
GU L 307 del 7.11.2012, pagg. 77–77

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 22/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14068/12

2012/680/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia)
GU L 307 del 7.11.2012, pagg. 74–74

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 26/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14069/12

Conclusioni del Consiglio europeo (18-19 ottobre 2012)
13390/12

3193^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi a Lussemburgo il 22 e 23 ottobre 2012

Emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2013
14682/12

Conclusioni del Consiglio sul follow-up dell'adozione, da parte della commissione del Codex Alimentarius nella sua 35^a sessione, di una norma che fissa i limiti massimi di residui (LMR) di ractopamina
14981/12 + COR 1 (es)

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti europea intitolata "La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti"
14227/12 + ADD1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese
GU L 297 del 26.10.2012, pagg. 1–4

Regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd
GU L 297 del 26.10.2012, pagg. 5–8

2012/656/UE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC
GU L 294 del 24.10.2012, pagg. 7–7

3194ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente), tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2012

Conclusioni del Consiglio su Rio+20: Esito e follow-up del vertice della UNCSD 2012
14700/12

3195ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni), tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2012

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1–96

Progetto riveduto di conclusioni del Consiglio sulla nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012 – 2016)
11838/6/12 REV 6 +REV 6 COR 1 REV 1 + REV 6 COR 2 REV 1

2012/672/UE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Cipro
GU L 302 del 31.10.2012, pagg. 11–11

2012/673/UE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Cipro
GU L 302 del 31.10.2012, pagg. 12–12

2012/664/UE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia
GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 44–44

Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
GU L 297 del 26.10.2012, pagg. 29–33

Decisione 2013/12/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 1–1

Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Modifica delle motivazioni
15186/12 ADD 1 REV 1

Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
14404/12

Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO)
14405/12

Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Consiglio sulla clausola di eccezione (allegato XI, articolo 10, dello statuto)
14913/12

Conclusioni del Consiglio sulla protezione degli obiettivi non strategici dalle attività terroristiche
14591/12

Procedura scritta conclusa il 26 ottobre 2012

Decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 45–45

3196^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia), tenutasi a Lussemburgo il 29 ottobre 2012

Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
GU L 327 del 27.11.2012, pagg. 1–13

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 343 del 14.12.2012, pagg. 32–77

Proposta di storno di stanziamenti n. 3/2012 all'interno della sezione VIII - Mediatore europeo - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14718/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 34/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
15079/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 36/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
15080/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 37/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
15081/12

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 38/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
15082/12

2012/732/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania)
GU L 328 del 28.11.2012, pagg. 20–20

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 27/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14834/12

2012/731/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/003 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca)
GU L 328 del 28.11.2012, pagg. 19–19

Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 28/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012
14835/12

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
GU L 310 del 9.11.2012, pagg. 1–12

2013/36/UE: Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
GU L 16 del 19.1.2013, pagg. 1–1

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3188^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), tenutasi a Lussemburgo il 4 ottobre 2012			
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 25/12 REV 1(de)	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 30/1/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione			
La Commissione ritiene che l'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia rappresenti un primo passo verso maggiore trasparenza, solidarietà e coerenza con le norme del mercato interno. La Commissione continuerà a incoraggiare – come sottolineato nella proposta iniziale – un approccio più ambizioso che rifletta le sfide e gli obiettivi di ampio respiro dell'UE nel settore della politica energetica e che sia maggiormente in linea con essi.			
In particolare, dato che disposizioni proposte come obbligatorie dalla Commissione sono state rese facoltative dal legislatore, segnatamente per quanto riguarda un meccanismo di valutazione ex ante della compatibilità atto a garantire che nuovi accordi intergovernativi aventi ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno siano conformi al diritto dell'Unione, la Commissione verificherà attentamente l'efficacia della legislazione adottata, riservandosi i diritti a essa conferiti dal trattato e facendo ricorso alla clausola di revisione ove necessario.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 32/12 REV 1 (de)	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione, pur compiacendosi dell'accordo globale raggiunto sul regolamento relativo alla normalizzazione, esprime rincrescimento per l'inclusione di procedure di comitato inutili e onerose per la trasmissione delle richieste di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione. La Commissione si avvarrà pienamente della clausola di riesame al fine di valutare l'incidenza di tali procedure, in particolare in termini di tempo e di risorse necessarie per finalizzare le richieste di normalizzazione, e presenterà al Consiglio e al Parlamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, una relazione contenente le sue conclusioni ed eventuali ulteriori proposte da essa ritenute necessarie al riguardo. La Commissione sottolinea inoltre che il regolamento 182/2011 costituisce il quadro giuridico che stabilisce le condizioni in cui deve essere applicata la procedura di comitato, e considera pertanto superfluo il considerando 51.			
Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 36/2/12 REV 2	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: IT
Dichiarazione unilaterale della delegazione italiana sugli artt. 1.5, 10 e 1.3 "L'Italia, nell'esprimere il suo voto negativo, prende atto che la direttiva, all'articolo 1.5, consente la coesistenza di due sistemi normativi paralleli e alternativi, uno, quello dell'eccezione, introdotto dalla direttiva e, l'altro, determinato dalle singole legislazioni nazionali, nei confronti delle quali il sistema introdotto dalla direttiva non può interferire. L'Italia resta convinta che tale assetto comporterà gravi disarmonie nel mercato interno e comprometterà la funzione di armonizzazione della direttiva. Tale funzione di armonizzazione è ulteriormente compromessa dalla clausola di revisione prevista dall'articolo 10, laddove questa stabilisce che nel caso in cui uno Stato membro denunci un caso di incompatibilità tra regime nazionale e quello della direttiva, la Commissione europea sia chiamata a valutare la possibile revisione della direttiva. Inoltre, l'introduzione della categoria delle "opere inedite" (articolo 1.3) appare estranea al campo di applicazione oggettivo della direttiva, nonché incompatibile ed avulsa dai principi generali del diritto d'autore. Essa infatti potrebbe determinare una lesione del diritto della personalità dell'autore, il			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
cosiddetto "diritto morale", che viene esercitato in base alla legislazione degli Stati membri dell'Unione, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi".			
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 35/2/12 REV 2	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: ES, PT astenuiti: FI
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul ruolo esemplare dei rispettivi edifici nel contesto della direttiva sull'efficienza energetica			
Data la notevole visibilità dei propri edifici ed il ruolo guida che essi dovrebbero svolgere per quanto riguarda la prestazione energetica dei loro edifici, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano il loro impegno, fatte salve le norme applicabili in materia di bilancio e di appalti, ad applicare agli edifici di loro proprietà e da loro occupati i medesimi requisiti applicabili agli edifici del governo centrale degli Stati membri ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2012/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.			
Dichiarazione della Commissione relativa agli audit energetici			
Come precisato nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012) 209 final dell'8.5.2012), la Commissione ha individuato la disciplina dell'UE degli aiuti di Stato per la tutela ambientale come uno degli strumenti che possono contribuire alla strategia di crescita e agli obiettivi di Europa 2020 e che possono essere riveduti entro la fine del 2013. In tale contesto, la Commissione può verificare se le norme future sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale continuano a promuovere in modo ottimale la crescita sostenibile, tra l'altro mediante la promozione dell'efficienza energetica in linea con gli obiettivi della presente direttiva.			
Dichiarazione della Commissione relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE			
Alla luce della necessità di mantenere gli incentivi nel quadro del sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell'UE, la Commissione si impegna a: - presentare con urgenza la prima relazione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE sul mercato del carbonio accompagnata da un esame del calendario delle gare d'appalto della fase 3; - esaminare in tale relazione le varie opzioni, compreso tra l'altro il ritiro permanente del quantitativo necessario di quote, nell'obiettivo di adottare al più presto ulteriori misure strutturali appropriate volte a rafforzare il sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell'UE nel corso della fase 3 e a renderlo più efficace.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Finlandia La Finlandia lavora sistematicamente da decenni per migliorare l'efficienza energetica. Date le condizioni climatiche della Finlandia e la percentuale elevata di industrie ad alta intensità energetica, l'efficienza energetica è una necessità. Il secondo piano nazionale d'azione per l'efficienza energetica della Finlandia, adottato nel giugno 2011, ha integrato le misure e azioni in materia di politica energetica in atto. Grazie a tali misure la Finlandia supererà prima del 2016 l'obiettivo del 9% stabilito dalla direttiva sui servizi energetici. La Finlandia ha sottolineato che la direttiva sull'efficienza energetica avrebbe dovuto prendere in considerazione, senza limitazioni, le azioni preventive prese dal 2008 dagli Stati membri allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla direttiva sui servizi energetici. La Finlandia ritiene che non tener conto dei risparmi che gli Stati membri hanno già realizzato tramite la direttiva sui servizi energetici non sia la più equa via da seguire. Secondo la Finlandia, l'energia rinnovabile prodotta localmente che riduce la quantità di energia acquistata è da considerare risparmio energetico anche nell'ambito della direttiva sull'efficienza energetica, trattandosi chiaramente di risparmio dal punto di vista dell'utente finale. L'ampio campo di applicazione, il grande numero di obblighi individuali e i tempi stretti della direttiva sull'efficienza energetica costituiscono una sfida non solo per gli Stati membri ma anche per la Commissione. La Finlandia teme che possano emergere problemi per quanto riguarda i costi di adeguamento alla normativa, compresi gli oneri amministrativi, e l'accettazione generale da parte dei gruppi destinatari. La Commissione dovrebbe garantire che il vasto sistema di calcolo, verifica, monitoraggio e comunicazione sia mantenuto a un livello ragionevole. La Finlandia attende altresì con interesse di sapere se e come le istituzioni dell'UE stesse intendano adempiere agli obblighi della direttiva imposti agli enti pubblici entro i termini stabiliti. Dichiarazione del Portogallo Negli ultimi anni il Portogallo ha conseguito buoni risultati in termini di sviluppo di efficienza energetica e di fonti di energia rinnovabili. Infatti, prima dell'attuale crisi economica, in particolare tra il 2007 e il 2010, il Portogallo ha compiuto notevoli sforzi nell'attuazione del piano nazionale per l'efficienza energetica. Non possono esservi dubbi sul sostegno del Portogallo alle politiche di efficienza energetica: ci limitiamo a sottolineare che l'esecuzione delle misure specifiche stabilite dalla direttiva sull'efficienza energetica non è il modo più efficace per ottenere un risparmio energetico in Portogallo per i seguenti motivi: a) non tenendo conto del risparmio già realizzato dagli Stati membri grazie alla direttiva sui servizi energetici, e ancora realizzabile di qui al 31 dicembre 2013, si penalizzeranno gli Stati membri (come il Portogallo) che hanno già attuato politiche di efficienza energetica; b) la direttiva sull'efficienza energetica privilegia misure connesse alla ristrutturazione edilizia fatte su misura per i paesi le cui condizioni climatiche rendono indispensabile l'utilizzo di sistemi di raffreddamento e di riscaldamento, ma non appropriate - dal punto di vista dei costi/benefici - per paesi caratterizzati da clima temperato tutto l'anno. Inoltre le misure di ristrutturazione edilizia comportano notevoli costi iniziali di investimento. Considerando che il capitale in Portogallo è più costoso che in altri Stati membri, insieme al fatto che i consumatori portoghesi spendono meno in raffreddamento e riscaldamento, risulta che l'ammortamento degli investimenti sarà molto più difficile da realizzare in Portogallo rispetto ad altri Stati membri; c) infine, la direttiva sull'efficienza energetica comporta un aumento della spesa pubblica; in particolare implica la ristrutturazione di immobili delle amministrazioni,			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
costi di adeguamento alla normativa e oneri amministrativi. Il Portogallo si preoccupa di come far fronte a siffatti obblighi di spesa pubblica nel contesto delle gravi restrizioni di bilancio che risultano dal programma di assistenza finanziaria da noi sottoscritto. Attuare la direttiva sull'efficienza energetica e ottenere l'accettazione da parte dei gruppi destinatari sarà molto impegnativo. Il Portogallo guarda con interesse alla collaborazione con la Commissione e si aspetta di riceverne sostegno sulle modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva entro i termini stabiliti. Dichiarazione delle delegazioni tedesca e austriaca Riguardo alla versione tedesca della direttiva sull'efficienza energetica dell'UE, i Governi tedesco e austriaco desiderano sottolineare ancora una volta che il termine "cost effective" ("efficiente in termini di costi") avrebbe dovuto essere tradotto con "kosteneffizient" nella presente direttiva. Dichiarazione della Spagna La Spagna mantiene pienamente l'impegno volto a conseguire l'obiettivo europeo del 20% di risparmi sul consumo di energia primaria entro il 2020. Nell'ultimo decennio, la Spagna ha preso misure decisive per migliorare in maniera significativa l'efficienza energetica della sua economia. Già nel 2010, quindi con 6 anni di anticipo, abbiamo soddisfatto l'obiettivo della direttiva sui servizi energetici del 2006 (direttiva 2006/32/CE) di ridurre del 9% il consumo finale di energia. Più di recente, la Spagna ha varato un piano nazionale molto ambizioso in materia di efficienza e risparmio energetici per il periodo 2011-2020. Tuttavia, considerato il contesto economico attuale e gli sforzi messi in atto in passato, la Spagna ritiene che la nuova direttiva sull'efficienza energetica non rappresenti un approccio efficiente in termini di costi per conseguire ulteriori risparmi energetici, imponendo per altri versi un onere sproporzionato a taluni paesi: • il fatto di non tener conto degli sforzi messi in atto in passato e dei risparmi conseguiti prima del 2014 penalizza paesi come la Spagna che negli ultimi anni sono all'avanguardia per la promozione dell'efficienza energetica, con un consistente impegno finanziario; • la nuova metodologia contabile rappresenta una modifica ingiustificata della metodologia già stabilita e comunemente accettata - adottata congiuntamente da tutti gli Stati membri e dalla Commissione - che comporterà notevoli costi di transazione e un considerevole onere amministrativo per adeguare le politiche esistenti; • inoltre, essa incentiva l'adozione di misure a breve termine che a lungo andare possono non rivelarsi le più efficaci. Questo è particolarmente vero per il settore dell'edilizia, che ha il maggiore potenziale inutilizzato di efficienza energetica d'Europa, ma con periodi di ammortamento lunghissimi, e dei cui risparmi successivi al 2020 la direttiva sull'efficienza energetica non tiene ugualmente conto. Il piano nazionale spagnolo in materia di efficienza energetica per il periodo 2011-2020 stima che il settore dell'edilizia rappresenterà il 60% delle esigenze totali di finanziamento fino al 2020; • l'obiettivo vincolante della direttiva sull'efficienza energetica relativo alla ristrutturazione degli edifici pubblici non solo si sovrappone agli obiettivi della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, ma l'esperienza in vari paesi dell'UE mostra che i governi non possono contare interamente sulle società di servizi energetici (ESCO) per esternalizzare il costo della ristrutturazione degli edifici pubblici e pertanto questo obiettivo eserciterà a breve termine ulteriori pressioni sui bilanci pubblici; • la promozione della produzione combinata di calore ed elettricità per il teleriscaldamento o il teleraffrescamento necessita di infrastrutture che già esistono in paesi con condizioni climatiche specifiche ma non sono ampiamente disponibili in altri paesi e che sono troppo costose nel contesto economico attuale. Inoltre, la			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
promozione della cogenerazione ad alto rendimento deve misurarsi con le esigenze di flessibilità del sistema di energia elettrica, in particolare in paesi come la Spagna dove le fonti di energia rinnovabili rappresentano oggi oltre il 30% della produzione totale di energia elettrica. La Spagna tuttavia attende con interesse di cooperare con la Commissione per trovare le soluzioni più efficienti in termini di costi nell'intento di assolvere gli obblighi della direttiva sull'efficienza energetica.			
Regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 42/12 REV 1 (sl)	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione in merito alla definizione di tasse legate alle attività di farmacovigilanza Il 18 giugno 2012 la Commissione ha indetto una consultazione pubblica su un documento di riflessione relativo all'introduzione di tasse per la farmacovigilanza, come previsto nel regolamento (UE) n. 1235/2010 e nella direttiva 2010/84/UE, consultazione aperta per commenti fino al 15 settembre 2012. In seguito all'esame dei commenti ricevuti la Commissione elaborerà una valutazione d'impatto che costituisce uno dei passi necessari nel processo legislativo prima che essa presenti una proposta legislativa. La Commissione porterà avanti con carattere prioritario i lavori su questo dossier con l'intento di presentare quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.			
Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 43/2/12 REV 2	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione (UE) n. 10/2012 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima Adottata dal Consiglio il 4 ottobre 2012	10090/2/12 COR 1 (hu) REV 1 (bg) ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK
Dichiarazione del Consiglio sul considerando 44 e sull'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera e) "Per quanto riguarda il considerando 44, il Consiglio rileva che la Commissione dovrebbe esaminare il potenziale contributo dell'Agenzia riguardo alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas nel contesto dell'attuazione di un eventuale futuro atto legislativo sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi. A tale riguardo il Consiglio ritiene che l'Agenzia debba continuare a operare nel quadro del suo mandato attuale, incentrato su compiti connessi alla sicurezza marittima e al traffico marittimo, e nel quadro della base giuridica sui trasporti. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera e), il Consiglio ribadisce il fatto che l'esame dei requisiti dell'IMO e la raccolta			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
d'informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino non comprendono eventuali attività d'ispezione o attività specificamente connesse alla prospezione o allo sfruttamento delle risorse minerali." Dichiarazioni della Commissione "All'atto dell'orientamento generale del Consiglio, il 16 giugno 2011, la Commissione aveva annunciato che avrebbe formulato quattro dichiarazioni in occasione dell'adozione del regolamento, rispettivamente sull'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sull'articolo 2, paragrafo 4, lettera h), sull'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) e sull'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera f). 1. Ispezioni nel settore della sicurezza marittima Per quanto riguarda l'assistenza tecnica che l'agenzia fornisce alla Commissione in adempimento dei compiti di ispezione nel settore della sicurezza marittima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la Commissione conferma che tale disposizione non pregiudica il carattere di ispezioni nel settore della sicurezza marittima previsto dal regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima. In particolare, detta disposizione non amplia i poteri della Commissione di effettuare ispezioni né conferisce all'EMSA alcun potere di svolgere ispezioni nel settore la sicurezza marittima per proprio conto. 2. Competenza dell'Unione Per quanto concerne l'assistenza tecnica da fornire agli Stati membri e alla Commissione necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, la Commissione interpreta la nozione di competenza ai sensi del trattato come comprendente la nozione di interesse dell'Unione attualmente applicata nella prassi di coordinamento dell'UE rispetto all'IMO. 3. Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e emissioni di gas a effetto serra delle navi Per quanto riguarda i compiti accessori di cui all'articolo 2 bis, la Commissione ricorda quanto segue: (1) la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ha l'obiettivo di conseguire un buono status ambientale delle acque marine. Alcune delle pressioni ed impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III riguardano la navigazione. La Commissione, che deve tra l'altro misurare i progressi nell'attuazione dei vari settori contemplati dalla direttiva, ritiene utile ricevere l'assistenza tecnica dell'Agenzia per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione, in particolare sfruttando i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet; (2) per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra dalle navi, la Commissione ritiene che la potenziale assistenza tecnica dell'Agenzia non debba limitarsi al calcolo delle emissioni, in quanto ciò potrebbe essere visto come una preferenza dell'UE per un certo strumento basato sul mercato. Inoltre, la Commissione ritiene che qualsiasi assistenza tecnica fornita dall'EMSA non inciderà sulla posizione dell'UE per quanto riguarda una situazione globale o regionale. 4. Organismi di classificazione delle navi della navigazione interna			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
La Commissione è del parere che la fornitura di informazioni pertinenti da parte dell'Agenzia alla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera f), possa essere realizzata in base alla competenza di cui già dispone l'EMSA e che non siano pertanto necessarie risorse supplementari per le ispezioni."			
Regolamento (UE) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori	PE-CONS 46/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione (UE) n. 11/2012 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti Adottata dal Consiglio il 4 ottobre 2012	11917/1/12 REV 1 ADD 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione "Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, a legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune."			
Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio	PE-CONS 26/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Lussemburgo "Il Lussemburgo rammenta che, sebbene l'obiettivo della riforma del sistema di preferenze tariffarie generalizzate consista nel fornire aiuto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, il pilastro principale della proposta attuale non rispetta pienamente questo principio. Il Lussemburgo deplora l'esclusione di tutti i paesi a reddito medio poiché ciò non tiene sufficientemente conto dell'eterogeneità di questa categoria di paesi. Cionondimeno, riconoscendo l'importanza di adottare il sistema di preferenze tariffarie generalizzate nel modo più ampio, il Lussemburgo aderisce all'accordo su questo strumento."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea	PE-CONS 29/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	PE-CONS 37/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli non partecipanti: DK
Dichiarazione della Danimarca "L'articolo 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato è basato su un'interpretazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea che la Danimarca non condivide. La Danimarca ha fatto presente la soluzione di cui all'articolo 30, che consiste nel precisare che la direttiva modifica la decisione quadro 2001/220/GAI sostituendola, soluzione che lascia impregiudicato l'esito delle discussioni in corso su future situazioni analoghe."			
Regolamento (UE) n. 1029/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan	PE-CONS 47/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Svezia "La Svezia si compiace dell'adozione del regolamento sulle preferenze commerciali autonome per il Pakistan. Gli scambi commerciali sono un fattore di stimolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo a beneficio di tutte le parti. Tuttavia, tenendo presente che questo particolare regolamento è il punto d'arrivo della decisione del Consiglio europeo del 16 settembre 2012 di agevolare gli scambi come risposta d'urgenza per la ripresa dopo le drammatiche inondazioni in Pakistan dello scorso anno, la Svezia si rammarica che la sua adozione giunga in ritardo, il suo campo di applicazione sia limitato e, di fatto, sia di breve durata. Dato l'impegno dell'UE a trattare il commercio come uno strumento per lo sviluppo e la ripresa economica, il Consiglio ritornerà sulle preferenze commerciali autonome per il Pakistan prima della fine del 2013. La Svezia mantiene il suo impegno ad assicurare l'ammissibilità del Pakistan all'SPG+ nel 2014, a condizione che soddisfi i criteri necessari."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3190^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività), tenutasi a Lussemburgo il 10 e 11 ottobre 2012 Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 50/12 REV 1 (It)	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE regolava tra l'altro la volatilità a breve termine delle monete nazionali nei confronti dell'ECU e, laddove necessario, il tempo occorrente per l'adeguamento della legislazione. Tali condizioni saranno tenute in debita considerazione al momento dell'esame della conformità con l'articolo 6, paragrafo 1.			
3193^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi a Lussemburgo il 22 e 23 ottobre 2012 Emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2013 14682/12		maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
3195^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni), tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2012 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012	PE-CONS 45/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: NL

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni: - le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'emergenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa; - il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscrivere tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni; - l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione; - il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco." Dichiarazione congiunta sulle spese relative agli edifici con riferimento all'articolo 203 "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che: 1. la procedura di allerta precoce di cui all'articolo 203, paragrafo 4, e la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 203, paragrafo 5, non si applicano all'acquisto di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico; 2. qualsiasi riferimento a "edifici" all'articolo 203 si applica unicamente agli edifici non residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere informazioni relative agli edifici residenziali; 3. in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 203, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 203, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare il prima possibile; 4. la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 203, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare; 5. le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 203, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio; 6. la spesa di cui all'articolo 203, paragrafo 3, lettera a), non include le spese; 7. un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 203." Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 203, paragrafo 3 "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio sugli articoli 34 e 40 con riferimento alla causa C-77/1 dinanzi alla Corte di giustizia "Il Consiglio ricorda che il testo concordato del regolamento finanziario lascia impregiudicate le questioni sollevate nella causa C-77/1 relativa all'adozione e la pubblicazione dei bilanci; qualora ciò risulti necessario, tale testo concordato verrà rivisto per renderlo conforme alla sentenza della Corte di giustizia in detta causa." Dichiarazione della Commissione sull'articolo 59, paragrafi 5 e 6 "La Commissione conferma che: - la presentazione di informazioni alla Commissione su base annuale, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 5, offre un'immagine, tra l'altro, dei conti per quanto riguarda le spese sostenute nel corso del pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale; - tale presentazione di informazioni è distinta dalla procedura di esame e accettazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 6. Il regolamento finanziario non pregiudica le modalità per l'esame e l'accettazione dei conti, né le modalità per la chiusura delle spese che devono essere definite nella normativa settoriale." Dichiarazione della Commissione sul termine per la presentazione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 59, paragrafo 5 "La presentazione delle informazioni annuali dopo il 15 febbraio comporta il corrispondente rinvio del termine per la firma delle relazioni annuali di attività delle Direzioni generali che danno esecuzione ai fondi dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente e per la loro trasmissione alla Corte dei conti nell'ambito della sua relazione annuale. Di conseguenza compromette la tempestiva presentazione del riepilogo delle relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 giugno come previsto dall'articolo 66, paragrafo 9, e delle osservazioni della Corte dei conti, conformemente all'articolo 162, paragrafo 1." Dichiarazione della Commissione sull'articolo 59, paragrafo 5, ultimo comma "La Commissione ricorda che, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario, rispetta il principio di non discriminazione nell'adempimento dei suoi compiti concernenti l'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente. Di conseguenza, l'assenza di una dichiarazione volontaria da parte di uno Stato membro firmata al livello nazionale o regionale appropriato non ha conseguenze per l'esame e la valutazione della Commissione della documentazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5." Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 3, ai fondi strutturali "Ogniquale volta uno Stato membro individua e rettifica di propria iniziativa le irregolarità, può riutilizzare il contributo a titolo dei fondi cancellato nell'ambito del programma operativo in questione, tranne l'operazione oggetto della rettifica o, qualora si tratti di una rettifica finanziaria effettuata per un'irregolarità sistemica, qualsiasi operazione interessata dall'errore sistemico."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione relativa alle rettifiche finanziarie calcolate dalla Commissione per estrapolazione con riferimento all'articolo 77, paragrafo 4 "Ove possibile, le rettifiche finanziarie sono calcolate sulla base degli importi indebitamente spesi. La Commissione conferma che ricorrerà a rettifiche calcolate per estrapolazione o su base forfettaria solo se non è possibile quantificare esattamente senza sforzi sproporzionati gli importi indebitamente spesi." Dichiarazione della Commissione relativa alla riduzione o al recupero delle sovvenzioni in caso di errori sistemici o ricorrenti o irregolarità da parte di un beneficiario – estrapolazione, con riferimento all'articolo 135, paragrafo 6 "La Commissione conferma che, in caso di comprovati errori sistemici o ricorrenti o irregolarità da parte di un beneficiario, il calcolo degli importi da ridurre o da recuperare mediante estrapolazione è presa in considerazione solo come soluzione estrema. Laddove possibile, gli importi da ridurre o da recuperare sono calcolati sulla base degli stati finanziari rivisti presentati dal beneficiario. Si ricorre all'extrapolazione della percentuale di riduzione o di recupero solo qualora non sia possibile o qualora comporterebbe notevoli difficoltà amministrative per il beneficiario quantificare esattamente gli importi dei costi non ammissibili. Inoltre, la Commissione conferma che, prima di decidere in merito a qualsiasi riduzione o recupero, qualsiasi metodo o tasso alternativo giustificato proposto dal beneficiario viene debitamente esaminato dalla Commissione." Dichiarazione della Commissione sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile con riferimento all'articolo 126, paragrafo 3, lettera c) "La Commissione conferma che, come indicato all'articolo 121, paragrafo 2, lettera e), le disposizioni del titolo VI, compreso l'articolo 126, paragrafo 3, lettera c), sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile, non si applicano alle spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 59." Dichiarazione della Commissione sulla comitatologia per i fondi fiduciari dell'Unione con riferimento all'articolo 187, paragrafo 8 "La Commissione conferma che: - la creazione di un fondo fiduciario dell'Unione deve essere debitamente giustificata sotto il profilo del valore aggiunto dell'intervento dell'Unione e dell'addizionalità; - i progetti di decisioni relativi alla creazione, alla proroga e alla liquidazione di fondi fiduciari dell'Unione saranno oggetto della procedura di esame conformemente alle disposizioni dei pertinenti atti di base."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione relativa ai prestiti con riferimento all'articolo 203, paragrafo 8 "La Commissione sottolinea che l'utilizzo di prestiti per l'acquisto di edifici non è contrario al principio di equilibrio in base all'articolo 17 del regolamento finanziario. Il prestito dei fondi costituisce un'operazione fuori bilancio: l'importo del prestito non è iscritto nel bilancio nelle entrate e l'importo totale del prezzo dell'edificio non è iscritto nelle spese. Solo le rate annuali da versare alla banca sono iscritte nelle spese compensate dal bilancio amministrativo annuale (entrate). Sotto il profilo contabile, il prestito non finanzia le spese di bilancio, ma l'acquisto di un bene. Il prestito (debito) è compensato dal valore dell'edificio (attività). Pertanto, i prestiti contratti per l'acquisto di edifici non generano un disavanzo." Dichiarazione del Parlamento europeo "L'importo di 85,9 milioni di EUR rimborsato dal Belgio al Parlamento europeo all'inizio del 2010 e destinato a progetti immobiliari sarà considerato come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario."			
3196^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia), tenutasi a Lussemburgo il 29 ottobre 2012 Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	PE-CONS 31/12 COR 1 (ro)	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE astenuti: EE, FI
Dichiarazioni della Commissione europea "1. Considerando 27. Dichiarazione della Commissione sulla revisione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico La Commissione ricorda che l'inserimento della raccolta delle acque delle torri di lavaggio in una futura revisione della direttiva 2000/59/CE rientra completamente nel suo esclusivo diritto d'iniziativa. Sebbene la Commissione intenda realmente prendere in considerazione tale inserimento, ciò non pregiudica in alcun modo il risultato delle sue deliberazioni né il contenuto di una futura proposta, in particolare per quanto riguarda il fatto di applicare o meno ai rifiuti una "politica senza tariffe speciali". 2. Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione di atti di esecuzione La Commissione ritiene che, nei casi in cui non è espresso alcun parere, si applichi l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) del regolamento n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) poiché la direttiva è volta a proteggere la salute umana e l'ambiente. Non è quindi necessario fare riferimento al fatto che il progetto di atto di esecuzione possa non essere adottato dalla Commissione nei casi in cui non è espresso alcun parere. 3. Dichiarazione della Commissione sull'uso dei riferimenti dinamici negli accordi internazionali			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
La Commissione ritiene che il riferimento dinamico alla decisione dell'IMO per quanto riguarda la creazione di nuove zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), mediante l'art. 2, paragrafo 3 sexies) della direttiva, non sia giuridicamente corretto perché implica una accettazione automatica della decisione dell'IMO al di fuori dell'ambito della procedura legislativa ordinaria. 4. Dichiarazione della Commissione sul ricorso agli atti di esecuzione La Commissione ritiene che le misure per la frequenza dei campionamenti, la definizione di un campione rappresentativo (articolo 6, paragrafo 1 ter, lettere a) e c)) e le informazioni da inserire nella relazione (articolo 7, paragrafo 1 bis) non siano di natura esecutiva e non rientrino pertanto nell'articolo 291 del TFUE. La Commissione ritiene che l'articolo 290 costituisca la procedura più opportuna per quanto riguarda tali questioni perché si tratta di misure di portata generale che modificherebbero o integrerebbero elementi non essenziali della direttiva. Essa si riserva tutti i diritti legali al riguardo. 5. Dichiarazione della Commissione sulla richiesta rivolta alla Commissione di elaborare nuove misure a sostegno dell'attuazione della direttiva entro il 2012 La Commissione ricorda che nel settembre 2011 è stato pubblicato il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla toolbox per un trasporto per via navigabile sostenibile e che tale toolbox conteneva varie misure applicabili a breve, medio e lungo termine. Nel frattempo la Commissione persegue attivamente ulteriori azioni ed ha già compiuto progressi su diverse azioni anche a breve termine garantendo, ad esempio, maggiori stanziamenti per finanziare programmi esistenti quali Marco Polo e TEN-T. La Commissione ritiene che non sia realistico, credibile né possibile elaborare e proporre nuove iniziative significative nei pochi mesi che mancano alla fine del 2012 e si rammarica che il Consiglio e il PE abbiano respinto la sua proposta di riferire sui progressi compiuti entro la metà del 2013 in modo da lasciare un margine alla Commissione e agli Stati membri affinché si concentrino più sul contenuto che solamente sulla presentazione di relazioni. 6. Dichiarazione della Commissione relativa ai lavori in corso nel contesto della revisione della strategia tematica dell'UE sull'inquinamento atmosferico Fatto salvo il risultato finale della revisione, la Commissione conferma che sta valutando, tra i vari scenari, i costi e benefici delle ulteriori misure per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dal trasporto marittimo, incluse le ripercussioni dell'applicazione di un tenore massimo di zolfo nei combustibili dello 0,1% nelle acque territoriali." Dichiarazione della Polonia "In linea di principio la Polonia sostiene l'iniziativa di revisione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo in relazione all'inclusione nel diritto dell'UE delle norme IMO. Tuttavia si ritiene che sia l'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL sia la direttiva riveduta portino ad un significativo aumento del prezzo del combustibile e a distorsioni della competitività tra regioni SECA e regioni non SECA. La Polonia è fortemente interessata al tema della competitività del trasporto marittimo quale alternativa ecocompatibile al trasporto su gomma e al possibile spostamento modale.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Pertanto la redazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Riduzione delle emissioni inquinanti causate dal trasporto marittimo e toolbox per un trasporto per via navigabile sostenibile" (<i>Il documento Toolbox</i> - articolo 7, paragrafo 3), le misure finanziarie di cui all'articolo 4 septies, così come le future proposte legislative (di cui all'articolo 7, paragrafo 2) a favore degli operatori colpiti dalla presente direttiva sono estremamente importanti. La Polonia è inoltre dell'opinione che il termine "operatori" si riferisca sia agli operatori delle navi che agli operatori dei porti dato che questi ultimi saranno egualmente colpiti dalle distorsioni sopra citate e avranno quindi titolo per un aiuto finanziario." Dichiarazione della Germania "La Germania accoglie con favore la proposta che allinea il diritto europeo all'allegato VI della Convenzione MARPOL riveduto dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 2008 (risoluzione MARPOL MEPC.176 (58)). Nell'interesse della protezione dell'ambiente marino e della qualità dell'aria, nel corso dei negoziati IMO la Germania ha espresso un forte sostegno ai limiti fissati nell'allegato VI della Convenzione MARPOL. Ciò riguarda in particolare il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo che possono essere utilizzati a bordo delle navi all'interno delle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA). Per tale motivo nel 2010 la Germania ha recepito nel diritto interno i requisiti dell'allegato VI riveduto. Nei negoziati relativi alla proposta della Commissione la Germania, a fini di protezione ambientale e per evitare distorsioni della concorrenza, si è pronunciata in favore dell'applicazione uniforme dei limiti SECA nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive di tutti gli Stati membri. Inoltre, per motivi di qualità dell'aria nonché per rispettare i valori limite europei vincolanti per le concentrazioni di particolato (PM 10) la Germania ha proposto di allineare il valore limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi che operano sulle vie di navigazione interna al valore limite del tenore di zolfo dei combustibili per le navi della navigazione interna. La Germania si compiace che lo standard globale IMO dello 0,5% si applicherà nel 2020 in Europa a prescindere dalla revisione IMO del 2018. Tuttavia, l'introduzione di standard più severi sui combustibili per le navi passeggeri soprattutto quelle in servizio di linea, che operano per la maggior parte in porti o vicino alla costa, garantirebbe un miglioramento della qualità dell'aria nelle aree costiere. La Germania si rammarica che nel compromesso i requisiti per le navi passeggeri non siano ambiziosi. La Germania obietta inoltre che la possibilità di concedere aiuti di Stato non è più strettamente collegata al superamento dei requisiti stabiliti dalla direttiva. La Germania ritiene pertanto che gli aiuti di Stato possano essere concessi solo nei casi in cui gli standard fissati dalla direttiva sono attuati molto prima, o se il tenore di zolfo è notevolmente inferiore al massimo prescritto. A parere della Germania, il fatto che il rispetto dei valori limite richiesti per lo zolfo possa comportare riduzioni delle altre emissioni non può essere utilizzato per giustificare la concessione di aiuti di Stato . La Germania non appoggia pertanto la proposta nella sua globalità."			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Finlandia "La Finlandia accoglie con favore la direttiva sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, come pure l'allegato VI riveduto della convenzione Marpol per migliorare la qualità dell'aria e conseguire effetti positivi sulla salute e sull'ambiente. Tuttavia, le nuove norme avranno ripercussioni gravi sui trasporti marittimi e sulle industrie che vi ricorrono, dati i costi previsti per il combustibile a basso tenore di zolfo e per la trasformazione delle navi una volta introdotte tecnologie di riduzione delle emissioni. La collocazione geografica della Finlandia, che si trova sì nella zona SECA ma molto distante dalla principale area di mercato europea, e il calendario di attuazione costituiscono una grande sfida alla luce delle nuove norme. La Finlandia ritiene pertanto che per gli Stati membri sia estremamente importante poter adottare temporaneamente misure finanziarie per ridurre l'impatto negativo sugli operatori interessati, al fine di evitare le distorsioni di concorrenza altrimenti provocate dalle nuove norme. Tali misure dovrebbero essere in linea con le norme in materia di aiuti di Stato applicabili o che devono essere adottate dalla Commissione in questo settore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 septies) della direttiva. Inoltre, la redazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Riduzione delle emissioni inquinanti causate dal trasporto marittimo e toolbox per un trasporto per via navigabile sostenibile" (<i>Il documento Toolbox - articolo 7, paragrafo 3</i>) è estremamente importante." Dichiarazione congiunta di Bulgaria, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Romania "La Bulgaria, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, il Portogallo e la Romania possono accettare il compromesso. Questi Stati membri tengono tuttavia a esprimere le loro riserve circa la clausola di revisione del 2013, prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva riveduta, nonché sul nuovo considerando relativo alla revisione della politica in materia di qualità dell'aria nel 2013, che verte specificamente sulla questione dell'inquinamento dell'aria nelle acque territoriali dell'UE. Questi Stati membri ritengono che, prima di avviare qualsiasi processo di revisione, sia indispensabile valutare i primi risultati dell'attuazione delle nuove norme che entreranno in vigore nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) soltanto a decorrere dal 2015. La data del 2013 è fortemente prematura e i suddetti Stati membri tengono a sottolineare di essere sfavorevoli al principio di una nuova iniziativa legislativa che sarebbe in contrasto con la strategia "legiferare meglio" della Commissione europea e con gli obiettivi di certezza giuridica e di proporzionalità. Questa azione anticipata perturberebbe infatti la stabilità del contesto giuridico di cui gli operatori dei trasporti marittimi e gli industriali interessati alla fornitura di combustibili per uso marittimo hanno bisogno per effettuare gli investimenti necessari. Gli stessi Stati membri sottolineano che, nell'ipotesi in cui l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) si avvalga della clausola di revisione del 2018 per ragioni giustificate, segnatamente di ordine tecnico, come l'indisponibilità di un carburante conforme, tenuto conto dell'offerta e della domanda sul mercato mondiale dei carburanti in tale data, della tendenza del mercato o di qualsiasi altro elemento pertinente, l'Unione europea dovrà prendere in considerazione siffatta situazione particolare, se vuole salvaguardare la competitività dell'industria europea del trasporto marittimo. In tal caso, la Commissione dovrebbe proporre le pertinenti disposizioni, compreso il necessario adeguamento del quadro giuridico e del relativo calendario di attuazione."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione congiunta di Francia, Italia e Malta "In un contesto di concorrenza intermodale, la Francia, l'Italia e Malta ritengono che occorra fare in modo che il settore del trasporto marittimo europeo non venga eccessivamente indebolito. Gli stessi Stati membri invitano al riguardo la Commissione a sviluppare i lavori sulla toolbox, segnatamente integrando nella sua riflessione gli strumenti finanziari europei e il quadro giuridico di controllo degli aiuti di Stato." Dichiarazione della Lettonia e della Svezia "La Lettonia e la Svezia riconoscono l'importanza di raggiungere il compromesso sul progetto di direttiva per allineare il diritto dell'Unione europea all'allegato VI della Convenzione MARPOL riveduto dall'Organizzazione marittima internazionale nel 2008. Nei negoziati la Lettonia e la Svezia si sono pronunciate in favore dell'applicazione uniforme dei requisiti applicabili nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) alle acque territoriali e alle zone economiche esclusive di tutti gli Stati membri. Un tale approccio avrebbe assicurato significativi benefici per la salute umana e l'ambiente e avrebbe contribuito inoltre ad evitare potenziali distorsioni di concorrenza. La Lettonia e la Svezia sono altresì dell'opinione che per ragioni di protezione ambientale e per evitare distorsioni di concorrenza siano necessari ulteriori lavori per sostenere la creazione di nuove SECA nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale. La Lettonia e la Svezia sostengono l'adozione del progetto di direttiva in quanto fornisce il quadro per l'ulteriore valutazione dell'impatto economico potenziale dei requisiti del progetto di direttiva, specialmente in relazione alla distorsione di concorrenza e al rischio potenziale di spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre, con conseguente aumento dei danni ambientali. Al fine di evitare i rischi summenzionati, la Lettonia e la Svezia desiderano invitare la Commissione europea a prestare particolare attenzione all'elaborazione di misure appropriate per ridurre al minimo gli effetti negativi e a cooperare strettamente con gli Stati membri a tale riguardo. Dichiarazione dell'Estonia" Dichiarazione dell'Estonia "L'Estonia sostiene l'obiettivo della direttiva relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo e dell'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL. L'Estonia accoglie con favore i provvedimenti adottati per migliorare la qualità dell'aria e rafforzare la protezione dell'ambiente marino. Riteniamo che le politiche delineate nella direttiva avranno significative ripercussioni positive sia sulla salute umana, sia sull'ambiente. Uno stato ecologico buono ed un'adeguata tutela della zona del Mar Baltico sono aspetti di particolare interesse per l'Estonia. Tuttavia, l'Estonia sottolinea che questi importanti obiettivi politici devono essere realistici e realizzabili. Desta perplessità l'ambizioso calendario fissato nella direttiva nel contesto delle questioni ancora aperte in materia di disponibilità di combustibile e di sfide tecnologiche. Confidiamo nel fatto che la direttiva accelererà l'innovazione tecnologica tanto necessaria, occorrerà però tempo perché i risultati si manifestino. Pertanto, durante i negoziati l'Estonia ha assunto la posizione secondo cui il 2020 sarebbe una data più idonea per l'entrata in vigore delle nuove norme. Inoltre, l'Estonia è favorevole ad un'applicazione uniforme dei requisiti applicabili nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) alle acque territoriali e alle zone economiche esclusive di tutti gli Stati membri. Questo aspetto avrebbe accresciuto in misura significativa le ricadute positive			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
della direttiva in termini di benefici sia per la salute, sia per l'ambiente, ed avrebbe altresì garantito più eque condizioni di concorrenza in tutta l'Unione europea."			
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 44/12 REV 1 (lv) REV 2 (sv) REV 3 (da)	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE, LU, AT astenuti: EE, PL, SK
Dichiarazione della Commissione "La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato. Benché la Commissione sostenga l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale disposizione in nove casi specifici che giustificano per il loro potenziale effetto sul funzionamento del mercato ferroviario e sulle finanze pubbliche, si rammarica che tale giustificazione non sia oggetto di un considerando." Dichiarazione della Germania "La disposizione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, continua a prevedere una differenziazione obbligatoria dei diritti relativi alle tracce per incentivare i treni dotati dell'ETCS. La Germania è contraria all'assunzione di "responsabilità" da parte degli Stati membri riguardo a eventuali deficit finanziari dell'impresa di infrastruttura ferroviaria risultanti dalla differenziazione dei prezzi delle tracce. La Germania parte dal presupposto che sia ancora attuale la dichiarazione della Commissione europea in sede di Consiglio del 16 giugno 2011, in occasione dell'adozione dell'orientamento generale sulla proposta di direttiva, secondo la quale le riserve relative al bilancio (considerando 10 e 37) fanno espresso riferimento all'articolo 8, paragrafo 4. La Germania presuppone inoltre che l'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, non limiti l'introduzione di una componente di prezzo delle tracce basata sugli effetti acustici ai sensi del primo comma al solo scopo di finanziare un potenziamento dei carri merci, ma che questo strumento possa invece costituire un incentivo generale a ridurre il rumore e non escluda in linea di massima altre misure. La Germania richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, prevede l'introduzione di una contabilità e una documentazione contabile separate per "tutti gli impianti di servizio di cui all'allegato II" e che la definizione di impianto di servizio di cui all'allegato II comprende, per esempio, le stazioni di deposito. La Germania parte dal presupposto che l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, non intende prescrivere per ogni singolo impianto di servizio una contabilità e una documentazione contabile separate, ma piuttosto una separazione degli impianti di servizio per categorie."			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione comune della Polonia e della Repubblica slovacca "La Polonia e la Repubblica slovacca attribuiscono grande importanza allo sviluppo del settore ferroviario. La Polonia e la Repubblica slovacca stanno attuando un difficile e costoso processo di ristrutturazione che riguarda il gestore dell'infrastruttura. La Polonia e la Repubblica slovacca aumenteranno inoltre gradualmente gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria nei limiti della loro capacità finanziaria. <i>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico</i> è un documento importante, che costituisce la base per lo sviluppo del trasporto ferroviario. Al tempo stesso, dovrebbe tenere conto della difficile situazione finanziaria degli Stati membri e prevedere adeguati periodi transitori. La Polonia e la Repubblica slovacca partono dal presupposto che gli obblighi risultanti dalla direttiva non possono essere contraddittori rispetto agli impegni derivanti dal patto di stabilità e crescita, in particolare riguardo alla procedura per i disavanzi eccessivi vincolante per alcuni Stati membri. Da questo punto di vista, i periodi transitori previsti nella direttiva non sono sufficienti. Inoltre, la Polonia e la Repubblica slovacca ritengono che alcune disposizioni della direttiva non debbano applicarsi a linee già esistenti utilizzate esclusivamente per le operazioni di trasporto merci, poiché tali linee hanno caratteristiche tecniche atipiche per l'UE e collegano solo uno Stato membro con un paese terzo confinante. Nella direttiva non è stata tuttavia inserita un'adeguata esclusione. Tenuto conto di quanto precede, la Polonia e la Repubblica slovacca non possono appoggiare la direttiva e si astengono dalla votazione." Dichiarazione della Lettonia "La Lettonia sostiene pienamente l'iniziativa volta a semplificare, chiarire e aggiornare il quadro normativo in materia di spazio ferroviario europeo mediante la rifusione del primo pacchetto ferroviario. Ciò nonostante, la Lettonia continua a nutrire preoccupazioni in merito ad alcune disposizioni della direttiva. - L'articolo 7, paragrafo 1, impone agli Stati membri l'obbligo di provare che è stata realizzata l'indipendenza delle funzioni essenziali dei gestori dell'infrastruttura. La mancanza di criteri chiaramente definiti nella direttiva e un obbligo generale per gli Stati membri di provvedere affinché le funzioni essenziali siano attribuite a enti o società che non svolgono a loro volta servizi di trasporto ferroviario rendono possibile un'interpretazione ampia e non ridurranno l'ambiguità e le lacune del quadro normativo vigente. Il recepimento della direttiva vigente e le procedure di infrazione connesse provano che gli Stati membri hanno difficoltà al riguardo. Criteri chiaramente definiti avrebbero permesso un miglior recepimento delle disposizioni della direttiva e offerto al settore ferroviario la garanzia che le misure nazionali non sono eccessive rispetto al quadro normativo dell'Unione europea. La Lettonia ritiene che il compito attribuito alla Commissione dall'articolo 63, paragrafo 1, di proporre, se del caso, misure legislative relative all'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri e allo sviluppo di condizioni adatte ad assicurare un accesso non discriminatorio all'infrastruttura, sulla base dei requisiti esistenti riguardo alla separazione tra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto, pur rispettando il diritto d'iniziativa, sia un passo nella giusta direzione ma che, al tempo stesso, non dia la necessaria certezza che la questione sia risolta in futuro.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
OTTOBRE 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
- La Lettonia mantiene altresì preoccupazioni per quanto riguarda l'inclusione della funzione di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura nell'elenco delle funzioni essenziali (articolo 7, paragrafo 1). La Lettonia comprende pienamente la necessità di proteggere informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Tuttavia, per quanto riguarda la Lettonia, questa funzione avrebbe dovuto essere trasferita dal gestore dell'infrastruttura, che è al tempo stesso proprietario dell'infrastruttura, a chi esercita le funzioni essenziali. Tale azione comprometterebbe la capacità del gestore dell'infrastruttura di controllare adeguatamente la sua situazione finanziaria e avrebbe inoltre un impatto negativo sui suoi obblighi finanziari attuali o futuri nonché sul finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture. - La Lettonia ritiene inoltre che la soluzione alla questione sollevata dal Parlamento europeo in merito all'articolo 17, paragrafo 1, riguardante il rilascio delle licenze in materia di relazioni con i paesi terzi, e in merito a una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione e geograficamente distante dall'Unione o situata in posizione periferica rispetto alla stessa, non sia sufficiente e resta del parere che, nel testo principale della direttiva, si sarebbero dovute stabilire norme chiare sulla facoltà di applicare limitazioni riguardanti le imprese ferroviarie direttamente o indirettamente effettivamente controllate attraverso quote di proprietà di paesi terzi o cittadini di paesi terzi. Nonostante le succitate preoccupazioni, la Lettonia comprende l'importanza di portare avanti la creazione dello spazio ferroviario europeo unico e pertanto esprime il suo sostegno al compromesso finale in merito alla direttiva, chiedendo nel contempo alla Commissione europea di tenere conto delle questioni summenzionate nel preparare i futuri atti legislativi in questo settore."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI OTTOBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione dell'Austria "In linea di principio l'Austria sostiene l'iniziativa di procedere a una rifusione del primo pacchetto ferroviario al fine di semplificare il quadro regolamentare nel settore ferroviario europeo. La competitività del trasporto ferroviario quale alternativa rispettosa dell'ambiente al trasporto stradale riveste un'importanza cruciale per l'Austria. Pertanto l'Austria, al pari di molti altri Stati membri, sostiene pienamente gli obiettivi europei in materia di ETCS. A livello nazionale ne è prova il piano di migrazione ETCS austriaco e ancor più il programma austriaco di sostegno volto a equipaggiare il materiale rotabile con ETCS di livello 2. Questo programma di sostegno per l'ETCS, notificato e avviato nel 2011, ha già fornito un incentivo diretto all'equipaggiamento del materiale rotabile con ETCS di livello 2, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione 2008/386/CE. In questo contesto è opportuno sottolineare che l'articolo 32, paragrafo 4 può essere interpretato solo nel senso che gli Stati membri, ovvero i gestori dell'infrastruttura negli Stati membri, che hanno già avviato un programma di sostegno ETCS riguardante l'equipaggiamento di materiale rotabile con ETCS non sono soggetti allo stesso obbligo di fare una distinzione riguardo al compenso per l'utilizzazione delle rotaie nei corridoi ETCS conformemente alla decisione della Commissione 2009/561/CE rispetto agli Stati membri che non hanno fornito incentivi diretti per quanto riguarda l'equipaggiamento del materiale rotabile con ETCS. In linea di massima, a livello europeo ci si dovrebbe limitare a fissare le condizioni generali per questo settore, lasciando agli Stati membri la facoltà di organizzare il settore ferroviario nel contesto degli obiettivi europei. Qualsiasi obbligo di separare gli enti, oltre a quello di presentare una contabilità e bilanci distinti, determina un aumento sproporzionato degli oneri finanziari e organizzativi e costituisce un'interferenza sproporzionata nella libertà delle imprese ferroviarie di prendere decisioni economiche, che non trova il sostegno dell'Austria. Pertanto l'Austria non approva la formulazione dell'articolo 13, paragrafi 3 e 6 e non può approvare l'atto legislativo in questione."			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3188ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), tenutasi a Lussemburgo il 4 ottobre 2012 2012/624/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 13642/1/12 REV 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese 13695/12 Conclusioni del Consiglio "Verso una ripresa forte di occupazione e migliori opportunità per la gioventù europea" 13907/12 Conclusioni del Consiglio "Prevenire e affrontare il problema della povertà e dell'esclusione sociale infantile e promuovere il benessere dei minori" 13445/12 COR 1 COR 2 (hu) + REV 1 (el) 3189ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza), tenutasi a Lussemburgo il 9 ottobre 2012 Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi 12596/12 COR1 (el) + COR 1 (el) + COR 2 (fi) + COR 3 (sv) + REV 1 (cs, fr, lt) + REV 2 (hu) + REV 3 (lv)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione <u>Articolo 57 quater</u> "Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non pregiudica le norme relative ai regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi." 2. <u>Articolo 58</u> "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, il Consiglio e la Commissione convengono che uno Stato membro di consumo può richiedere l'esclusione di un soggetto passivo da un regime speciale, trasmettendo le informazioni a sostegno dell'esclusione allo Stato membro di identificazione conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora uno Stato membro di identificazione abbia ricevuto una richiesta relativa all'esclusione di un soggetto passivo da un regime speciale, tale Stato membro invia un feedback allo Stato membro di consumo richiedente alle condizioni previste all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio." 3. <u>Articolo 58 ter</u> "Il Consiglio e la Commissione convengono che la Commissione valuterà l'applicazione dell'articolo 58 ter entro il 1° gennaio 2018 sulla base di informazioni dettagliate fornite dagli Stati membri." Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 29/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 13947/12 Proposta di storno di stanziamenti n. 2/2012 all'interno della sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14306/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2012/669/UE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro 13330/12 Dichiarazione della Svezia "Motivazione di voto - Kiribati La Svezia è impegnata da tempo ad assicurare che le valutazioni ex ante ed ex post siano effettuate un certo tempo prima della decisione sui nuovi protocolli. Nel maggio 2012 sono state presentate una valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Repubblica di Kiribati e una valutazione ex ante con un'analisi dell'impatto sulla sostenibilità del protocollo futuro. La valutazione illustra il parere scientifico dell'organizzazione regionale della pesca (commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, WCPFC). Secondo tale commissione lo stock di tonno pinna gialla si avvicina al livello massimo di sfruttamento e la pesca di novellame è sotto pressione. Per quanto riguarda il tonno obeso, la commissione ritiene che sia sovrasfruttato e che i livelli di pesca attuali non siano sostenibili. Secondo le conclusioni del Consiglio del marzo 2012, nell'ambito dell'accordo di partenariato in questo settore la pesca dev'essere indirizzata esclusivamente alle risorse eccedentarie e bisogna prevenire l'eccessivo sfruttamento degli stock. Poiché non si può garantire che la pesca dell'UE sarà indirizzata a risorse eccedentarie documentate, la Svezia non può appoggiare la proposta di nuovo protocollo per la Repubblica di Kiribati. Non avendo interessi di pesca propri nel Pacifico, la Svezia si astiene dalla votazione." Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro 13332/12 2012/670/UE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 13500/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (UE) n. 999/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 13502/12 2012/658/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo 13936/12 3190^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività), tenutasi a Lussemburgo il 10 e 11 ottobre 2012 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia 13989/12 2012/646/UE: Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile 10475/12 COR 1 (pl) 2012/645/UE: Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica 8283/12 Conclusioni del Consiglio sulle tecnologie abilitanti fondamentali e il partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime 14887/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3191^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri), tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2012	
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati su un accordo quadro con il Kosovo relativo alla partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione 14613/12	
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina 14670/12	
Conclusioni del Consiglio sulle relazioni con la Bielorussia 14739/12	
Conclusioni del Consiglio sulle relazioni con la Georgia 14741/12	
Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea 13886/12	
Regolamento (UE) n. 942/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea 13959/12	
Decisione 2012/633/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia 13940/12 REV 1 (lv) + REV 2 (sl)	
Regolamento di esecuzione n. 943/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia 13942/12 REV 1 (sl)	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
OTTOBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (UE) n. 941/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia 13945/12 REV 1 (lv, sl) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia 14523/12 Decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 14527/12 ADD 1 REV 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 14529/12 ADD 1 Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 14553/12 ADD 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 14804/12 ADD 1 2012/649/UE: Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea 14202/12 Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale 2012 sulle politiche dell'Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2011 14443/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulle radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne 14451/12 Conclusioni del Consiglio sulla protezione sociale nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea 14444/12 Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento per lo sviluppo 14272/12 Relazioni con il Libano - Posizione dell'Unione europea per la sesta riunione del Consiglio di associazione 14924/12 Conclusioni del Consiglio sulla situazione in Mali 14566/12 COR 1 Conclusioni del Consiglio sulla Siria 14927/12 Conclusioni del Consiglio sull'Iran 14929/12 REV 1 3192^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri), tenutasi a Lussemburgo il 16 ottobre 2012 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 31/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14388/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 32/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14389/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
OTTOBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 33/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14391/12 2012/682/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, proveniente dalla Svezia) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 76-76 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 15/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 13353/12 2012/685/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/001 IE/Talk Talk, presentata dall'Irlanda) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 79-79 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 16/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14067/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 17/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 13354/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
OTTOBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2012/681/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, presentata dai Paesi Bassi) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 75-75 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 20/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 13355/12 2012/683/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, presentata dalla Spagna) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 77-77	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 22/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14068/12 2012/680/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 74-74 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 26/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14069/12 Conclusioni del Consiglio europeo (18-19 ottobre 2012) 13390/12 3193^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi a Lussemburgo il 22 e 23 ottobre 2012 Conclusioni del Consiglio sul follow-up dell'adozione, da parte della commissione del Codex Alimentarius nella sua 35^a sessione, di una norma che fissa i limiti massimi di residui (LMR) di ractopamina 14981/12 + COR 1 (es) Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2012 della Corte dei conti europea intitolata "La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti" 14228/12 + ADD1 Dichiarazione dell'Ungheria "L'Ungheria prende atto della relazione della Corte dei conti europea sulla "riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: i progressi sinora compiuti" e dell'affermazione contenuta nella relazione secondo cui per la liberalizzazione dei diritti di impianto è mancata una ricerca sufficiente."	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese 14251/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd 14349/12 2012/656/UE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'OMC 14172/12 3194^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente), tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2012 Conclusioni del Consiglio su Rio+20: Esito e follow-up del vertice della UNCSD 2012 14700/12 3195^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni), tenutasi a Lussemburgo il 25 ottobre 2012 Progetto riveduto di conclusioni del Consiglio sulla nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012 – 2016) 11838/6/12 REV 6 +REV 6 COR 1 REV 1 + REV 6 COR 2 REV 1 2012/672/UE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Cipro 13676/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
OTTOBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2012/673/UE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Cipro 13677/12 2012/664/UE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia 14135/12 Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) 11979/12 Decisione 2013/12/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 13890/12 Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Modifica delle motivazioni 15186/12 ADD 1 REV 1 Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) 14404/12 Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO) 14405/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI OTTOBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Consiglio sulla clausola di eccezione (allegato XI, articolo 10, dello statuto) 14913/12 Conclusioni del Consiglio sulla protezione degli obiettivi non strategici dalle attività terroristiche 14591/12 Procedura scritta conclusa il 26 ottobre 2012 Decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea 14189/12 3196^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia), tenutasi a Lussemburgo il 29 ottobre 2012 Proposta di storno di stanziamenti n. 3/2012 all'interno della sezione VIII - Mediatore europeo - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14718/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 34/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 15079/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 36/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 15080/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 37/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 15081/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
OTTOBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 38/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 15082/12 2012/732/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania) 14834/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 27/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14834/12 2012/731/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/003 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca) 14835/12 Proposta di storno di stanziamenti n. DEC 28/2012 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2012 14835/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese 14704/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
OTTOBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2013/36/UE: Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea 13792/12 REV 1 (pl) + REV 2 (hu) Dichiarazione del Regno Unito – Accordo ad alto livello UE/Eurocontrol "Il Regno Unito accoglie con particolare favore il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea che stabilisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione, il quale instaurerà e rafforzerà la cooperazione in questo settore chiave per i trasporti aerei europei. Cionondimeno il Regno Unito è contrario all'inclusione della citazione degli articoli 218 e 220 del TFUE nei considerando del progetto di accordo. La citazione di articoli specifici del TFUE in un accordo internazionale rischia di compromettere il processo decisionale dell'UE, che deve prendere in considerazione le basi giuridiche adeguate da menzionare nelle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo. I rischi connessi a questo approccio sono evidenziati in questo caso dalle discordanze tra le basi giuridiche citate nei considerando del progetto di accordo e quelle menzionate nel mandato di negoziato originario concernente il progetto di accordo e nella decisione del Consiglio relativa alla firma. Il progetto di accordo cita gli articoli 218 e 220 del TFUE, il mandato di negoziato menziona l'articolo 100 e la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo cita l'articolo 218, paragrafo 5 e l'articolo 100. Il Regno Unito non ritiene che la citazione dell'articolo 220 nel progetto di accordo sia corretta in questo contesto. L'articolo 220 riguarda la cooperazione amministrativa tra l'UE e le organizzazioni internazionali, ma non costituisce la base giuridica adeguata in base al TFUE per la negoziazione di accordi giuridicamente vincolanti con organizzazioni internazionali per conto dell'UE."	